linea guida ANAC n. 5 sui ”Criteri di scelta dei commissari di gara

fabio piscini <piscinif@gmail.com> (piscinif@gmail.com)

10/5/2018 17:30

A e.fagiolari@libero.it

Alla Commissione lavori pubblici

dell’Ordine di Ingegneri di Perugia

Oggetto: Osservazioni in merito alla nuova linea guida ANAC n. 5 sui ”Criteri di scelta dei commissari di gara ..” pubblicata in Gazzetta in data 03/02/2018.

Occorre innanzi tutto premettere che sulla base della citata normativa i commissari di gara per appalti pubblici di lavori o servizi saranno distinti in due sezioni: *Ordinaria* e *Straordinaria*.

La prima riporterà l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’ANAC a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse stazioni appaltanti ove ne ricorrano i requisiti, la sezione straordinaria sarà attivata per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

La *Sezione Ordinaria*

La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat il tutto come da allegato della citata linea guida n. 5.

Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

- professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Ovviamente i Professionisti esercenti professioni che necessitano l’iscrizione ad Albi devono essere in regola con i requisiti previsti al p.to 2.3.

L’allegato alla linea guida determina invece i campi di competenza dei commissari sulla base del titolo di studio e del relativo Albo di appartenenza. Questa ripartizione di competenze, in particolare per quanto riguarda le attività tecniche sez.A, sembra rispondente alle norme sulle varie professioni tecniche ed i rispettivi ambiti professionali.

Da sottolineare e censurare è invece la mancata previsione della figura del laureato in ingegneria ed in particolare dell’ingegnere nelle commissioni relative alla sottosezione C dell’allegato (altri servizi e forniture). Ritengo infatti che l’ingegnere possa apportare le sue competenze in molte tipologie di servizi e forniture anche se non strettamente attinenti le professioni tecniche.

Cordiali saluti

Fabio Piscini

ITALIAONLINE.IT | FUSIONE | NOTE LEGALI | PRIVACY | COOKIE POLICY | AIUTO | © ITALIAONLINE 2018 - P. IVA 03970540963